Penale Ord. Sez. 7 Num. 5010 Anno 2020

Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO

Data Udienza: 10/01/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: SILVANO GAETANO nato a CATANIA il 29/11/1979

avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Gaetano Silvano, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 maggio 2019, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza dell'11 gennaio 2018 del Tribunale di Chieti, con cui era stato condannato alla pena di mesi 10 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. A) del d. lgs. n. 152 del 2006, a lui contestato per aver effettuato la raccolta di rifiuti non pericolosi quali pneumatici usati di autovetture che depositava in modo incontrollato nella corte annessa all'edificio sito alla contrada Colle Cavalieri n. 51, senza essere munito di autorizzazione, fatto commesso in Tollo fino al 15 ottobre 2014.
- 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta la violazione dell'art. 256 comma 1 lett. A) del d. lgs. n. 152 del 2006, osservando che non poteva la qualificazione dei pneumatici come rifiuti, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 25207 del 26/06/2012), la nozione di pneumatico fuori uso deve essere distinta da quella di pneumatico usato. Ed invero con il D.M. del 9 gennaio 2003, emanato in esecuzione della legge n. 179 del 2002, è stata esclusa la natura di rifiuto per gli pneumatici ricostruibili.
- 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. Ed invero la censura sollevata in questa sede, peraltro in termini palesemente generici, è stata efficacemente superata dalla Corte territoriale, la quale, con accertamento fattuale non suscettibile di essere messo in discussione nel giudizio di legittimità, anche perché non contestato, ha evidenziato che gli pneumatici in questione erano stati depositati da Silvano sul terreno sito in Tollo di proprietà di Nicola Perla Gagliardi, escusso in dibattimento, in maniera tale da palesare la volontà di disfarsi degli stessi, il che vale a confermarne la natura di rifiuti.

Non vi è spazio dunque per la qualificazione degli pneumatici come "ricostruibili", essendo la relativa deduzione difensiva rimasta sfornita di adeguato conforto probatorio, esaurendosi il ricorso nel richiamo a massime giurisprudenziali, la cui applicazione al caso concreto tuttavia non è stata in alcun modo argomentata.

Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Silvano deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020

IL Consigliers estensore

Il Presidente